

LA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO E GLI ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE

(ATTI DEL SEMINARIO DEL 7 MARZO 2019)

(a cura dell'ing. Claudio Cambi, coordinatore della Rete)



LE SCUOLE E LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO

La **normativa** di riferimento per la messa in sicurezza antincendio delle scuole è il D.M. 26/8/1992, o in alternativa il D.M. 7/8/2017, che fa riferimento al D.M. 3/8/2015, e il D.M. 21/3/2018.

Il DPR 151 del 1/8/2011 classifica come rientranti nella normativa al punto 67 le scuole **con oltre 100 presenze**

anche il D.M. 16/02/1982, sostituito dalla vigente normativa, classificava come soggette alle visite di controllo antincendio le “Scuole di ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre **100** persone presenti”

ARGOMENTI TRATTATI

1

**LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO
E LE RELATIVE RESPONSABILITA'**

2

**LE SQUADRE DI EMERGENZA
E LA LORO FORMAZIONE**

3

**TERMINI PER LA MESSA A NORMA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

4

**LE VISITE ISPETTIVE DEI COMANDI
DEI VIGILI DEL FUOCO**

LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

In teoria, tutti i luoghi di lavoro non in possesso della certificazione antincendio **non** possono svolgere la propria attività.

In pratica per le scuole sono in atto delle **proroghe**

LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

La certificazione necessaria è la seguente:

- Certificato di Prevenzione Incendi (**CPI**), se già in possesso in base alla normativa precedente
- **SCIA** e Verbale di Visita Tecnica, oppure **CPI**, a seconda della categoria della scuola, in base al DPR 151 del 1/8/2011

LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

DPR 151 del 1/8/2011:

Le attività (SCUOLE) soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in **3 categorie** :

- fino a 100 presenze: nessuna categoria
- categoria **A**: da 101 a 150 presenze
- categoria **B**: da 151 a 300 presenze (oltre ad asili nido con oltre 30 presenze)
- categoria **C**: oltre 300 presenze

LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

DPR 151 del 1/8/2011:

- categorie **A e B**:

- **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

- Verbale di Visita Tecnica (rilasciato su richiesta, a seguito di eventuale sopralluogo)

- categoria **C**:

- **CPI** (rilasciato a seguito di sopralluogo), di durata quinquennale

**SCHEMA
RIASSUNTIVO**
(gentile concessione ACCA Software)



**RESPONSABILITA'
IN MERITO AL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE
ANTINCENDIO**

RESPONSABILITA' IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE

(art.18 comma 3 d. lgs 81/2008)

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le **istituzioni scolastiche** ed educative, **restano a carico** dell'amministrazione (**Comune o Provincia**) tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

RESPONSABILITA'
IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE

(art.18 comma 3 d. lgs 81/2008)

In tale caso gli **obblighi** previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono **assolti**, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

RESPONSABILITA'
IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Sono a carico del Dirigente Scolastico

RESPONSABILITA'

IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

parere Avvocatura Generale dello Stato n.384467 del 14/12/2010 su vari quesiti posti:

- Spetta all'Ente Locale, in via esclusiva, fare istanza di rilascio del CPI
- E' **esclusa**, nei confronti dei Dirigenti Scolastici, qualsiasi forma di **responsabilità penale** per la mancata attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del CPI
- Il Dirigente Scolastico ha comunque **l'obbligo** di acquisire il CPI ed è tenuto ad attivarsi nei confronti sia dell'Ente Locale, sia dei Vigili del Fuoco e resta quindi assoggettabile alle responsabilità civili e amministrative che l'inadempimento comporta

RESPONSABILITA'
IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

parere Avvocatura Generale dello Stato n.384467 del 14/12/2010 su vari quesiti:

- Laddove il Dirigente Scolastico riscontri una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi responsabilità a seguito della segnalazione tempestiva all'Ente Locale
- Se il CPI non è stato rilasciato dai Vigili del Fuoco, i **Dirigenti Scolastici** non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile

RESPONSABILITA'
IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

parere Avvocatura Generale dello Stato n.384467 del 14/12/2010 su vari quesiti:

Come deve **adoperarsi** il Dirigente Scolastico nel caso in cui riscontri la mancanza del CPI?

- i **Dirigenti Scolastici** chiedano e, se del caso, diffidino l'Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI

LE SQUADRE DI EMERGENZA E LA LORO FORMAZIONE

LE SQUADRE DI EMERGENZA

La normativa di riferimento è il D.M. 10/3/1998

Gli edifici scolastici vengono suddivisi in **3 livelli di rischio incendio** :

- **Rischio Basso**: edifici scolastici **fino a 300** presenze
- **Rischio Medio**: edifici scolastici **da 300 fino a 1.000** presenze
- **Rischio Alto**: edifici scolastici con **oltre 1.000** presenze

LE SQUADRE DI EMERGENZA

La normativa di riferimento è il D.M. 10/3/1998

FORMAZIONE DI BASE

- Rischio **Basso** (fino a 300 presenze): corso A di **4 ore**
- Rischio **Medio** (da 300 a 1000 presenze): corso B di **8 ore**
- Rischio **Alto** (oltre 1000 presenze): corso C di **16 ore**
- Per le scuole con oltre 300 presenze, gli addetti devono conseguire l'**Attestato di Idoneità Tecnica**, previo esame gestito dai Vigili del Fuoco

LE SQUADRE DI EMERGENZA

La normativa di riferimento è il D.M. 10/3/1998

AGGIORNAMENTO

- Il D.M. non prevede le caratteristiche dell'aggiornamento ed il d. lgs 81/2008 rimanda al riguardo ad un successivo decreto, non ancora emesso

LE SQUADRE DI EMERGENZA

AGGIORNAMENTO

Nota Dipartimento VVF – DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011

- Rischio **Basso** (fino a 300 presenze): corso di **2 ore**
- Rischio **Medio** (da 300 a 1000 presenze): corso di **5 ore**
- Rischio **Alto** (oltre 1000 presenze): corso di **8 ore**

LE SQUADRE DI EMERGENZA

AGGIORNAMENTO

Nota Dipartimento VVF – DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011

Sono anche definiti i **contenuti** dei corsi

Non è invece indicata la **periodicità** dell'aggiornamento

L'indicazione del Comando dei Vigili del Fuoco è che, in attesa del nuovo decreto (v. poi) la periodicità deve essere individuata dal dirigente scolastico in base alla gravità del rischio

Si tratta comunque di una Nota dei VVF e non di una legge

LE SQUADRE DI EMERGENZA

Nuovo Decreto in sostituzione del D.M. 10/3/1998 (circola una **Bozza**)

Gli edifici scolastici vengono suddivisi in **3 livelli di rischio incendio** :

- **LIVELLO 1: Edifici Scolastici fino a 100 presenze**

(quello del D.M. 10/3/98 era fino a 300 presenze)

- **LIVELLO 2: Edifici Scolastici da 100 fino a 1000 presenze**

(quello del D.M. 10/3/98 era da 300 a 1000 presenze)

- **LIVELLO 3: Edifici Scolastici con oltre 1000 presenze**

LE SQUADRE DI EMERGENZA

Nuovo Decreto in sostituzione del D.M. 10/3/1998 (circola una **Bozza**)

FORMAZIONE DI BASE

- **Livello 1** (fino a 100 presenze): corso di **4 ore**
- **Livello 2** (da 100 a 1000 presenze): corso di **8 ore**
- **Livello 3** (oltre 1000 presenze): corso di **16 ore**
- Per le scuole con oltre 300 presenze, gli addetti devono conseguire l'**Attestato di Idoneità Tecnica**, previo esame gestito dai Vigili del Fuoco

LE SQUADRE DI EMERGENZA

Nuovo Decreto in sostituzione del D.M. 10/3/1998 (circola una **Bozza**)

AGGIORNAMENTO

- **Livello 1** (fino a 100 presenze): corso di **2ore**
- **Livello 2** (da 100 a 1000 presenze): corso di **5ore**
- **Livello 3** (oltre 1000 presenze): corso di **8 ore**
- L'aggiornamento deve essere almeno **quinquennale**

FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA

INDICAZIONI EMERSE DAL CONVEGNO

PRESENZE PER PLESSO	CORSO BASE	AGGIORNAMENTO
Fino a 100	4 ore	2 ore
Da 101 a 1.000	8 ore	5 ore
Oltre 1.000	16 ore	8 ore

Aggiornamento **quinquennale**, salvo frequenza inferiore, dipendente dalla valutazione dei rischi

**TERMINI PER
LA MESSA A NORMA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

TERMINI PER LA MESSA A NORMA

Il D.M. 21/3/2018 ha stabilito le **priorità**, in riferimento a quanto prescritto nel D.M. 26/8/92, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, suddividendole in tre livelli:

- **livello di priorità A** – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
- **livello di priorità B** – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l'informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.
- **livello di priorità C** – le restanti disposizioni del decreto ministeriale

TERMINI PER LA MESSA A NORMA

Le scuole avrebbero dovuto essere messe a norma entro cinque anni dal 26/8/92; ci sono state numerose proroghe, fino alla L. 108 del 21/9/2018, che ha stabilito il termine ultimo al **31/12/2018**.

**PRESENZA O ASSENZA
DELLA CERTIFICAZIONE**

PRESENZA O ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE

PRESENZA DI CPI O SCIA

La presenza della documentazione **assicura** che la struttura è a norma per quanto riguarda l'antincendio

L'organizzazione interna dovrà adeguarsi a quanto indicato nella documentazione

Il dirigente scolastico deve redigere il **DVR**, e mettere in atto le norme comportamentali, che saranno almeno quelle previste dalla normativa (D.M. 26/8/92 e D.M. 10/3/98)

PRESENZA O ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE

ASSENZA DI CPI E SCIA

il Dirigente Scolastico **chiede** e, se del caso, **diffida** l'Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio di CPI o SCIA

L'assenza della documentazione **non** significa necessariamente che la struttura non è a norma

PRESENZA O ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE

ASSENZA DI CPI E SCIA

il Dirigente Scolastico nel **DVR** determina se la struttura è in regola con la normativa antincendio

il Dirigente Scolastico nel **DVR** individua le eventuali caratteristiche che rendono la struttura non a norma

Nel **DVR** vengono indicate le norme comportamentali, che saranno almeno quelle previste dalla normativa, integrate eventualmente da altre

PRESENZA O ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE

ASSENZA DI CPI E SCIA

Le Norme Comportamentali

- Potenziamento della squadra di emergenza
- Controlli più frequenti
- Numero di prove superiore e finalizzate
- ecc., dipendentemente dai rischi individuati

PRESENZA O ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE

ASSENZA DI CPI E SCIA

Le Norme Comportamentali

es: la scala di emergenza esterna può essere invasa da fumo

- Si effettuerà almeno una prova di evacuazione senza l'uso di tale scala
- Si potenzierà la squadra di emergenza, anche in riferimento alla formazione
- Si effettueranno frequenti controlli su eventuali fonti di incendio.
- ecc.

**LE VISITE ISPETTIVE
DEI COMANDI
DEI VIGILI DEL FUOCO**

LE VISITE ISPETTIVE

I Comandi dei Vigili del Fuoco effettuano visite ispettive esclusivamente nei seguenti casi:

- SCIA o richiesta di CPI (come da indicazioni normative)
- Evento verificatosi (incendio, scoppio, incidente in genere)
- Denuncia

LE VISITE ISPETTIVE

In caso di accertamento di difformità rispetto alla normativa emettono un Verbale (secondo le indicazioni del d. lgs 19/12/94 n.758), in cui sono indicati:

- Gli elementi non conformi alla normativa
- I tempi per la messa a norma
- Le modalità di comportamento in attesa della messa a norma

LE VISITE ISPETTIVE

La contestazione è rivolta:

- All'ente proprietario, per gli elementi strutturali
- Al dirigente scolastico, per gli elementi di carattere organizzativo


LE VISITE ISPETTIVE

Il verbale è indirizzato:

- Al contravventore
- Al Pubblico Ministero, che acquisisce la notizia di reato

Schema delle fasi procedurali previste dal D.L.vo n° 758/94

**LE VISITE
ISPETTIVE**



LE VISITE ISPETTIVE

La documentazione da tenere a portata di mano

- **Documento di Valutazione dei Rischi**
- **Piano di Emergenza e di Evacuazione**
- **Registro dei Controlli Periodici**, per i controlli periodici sui dispositivi antincendio (estintori, idranti, porte, lampade di emergenza, ecc.) da parte di ditta specializzata. Tale documento deve essere presente sul luogo di lavoro e non presso l'ente proprietario
- Verbali delle prove di evacuazione, Nomina delle squadre di emergenza, ecc.

**RECENTI COMUNICAZIONI
DEI COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO
IN ASSENZA DI CPI E SCIA**

ASSENZA DI CPI E SCIA

Comunicazione della Direzione Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco del 18/4/2018

POSSIBILI Prescrizioni, a seguito di accertamento:

- Il numero degli addetti alle squadre di emergenza deve essere adeguatamente potenziato
- Il dirigente scolastico deve provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
- gli addetti all'antincendio devono frequentare il corso C (16 ore) e aver conseguito l'Attestato di idoneità tecnica

ASSENZA DI CPI E SCIA

Comunicazione della Direzione Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco del 18/4/2018

POSSIBILI Prescrizioni, a seguito di accertamento:

- almeno 2 esercitazioni antincendio all'anno, oltre a quelle previste dal D.M. 26/8/92.
- Controlli giornalieri sulle porte lungo le vie di esodo e sulle vie di esodo
- Controlli settimanali su estintori, illuminazione, impianto di diffusione sonora e impianto di allarme
- L'attuazione delle misure di cui ai tre punti precedenti deve essere riportata nel Registro dei Controlli Periodici

ASSENZA DI CPI E SCIA

Comunicazione della Direzione regionale toscana dei Vigili del Fuoco con del 1/7/2016

Prescrizioni per quanto riguarda l'**Aggiornamento** delle squadre di emergenza

- periodicità superiori a tre anni dovranno essere adeguatamente giustificate